



COMUNE di CARASCO

Città metropolitana di Genova

Via IV Novembre, 28 - Tel. 0185/350793 - Fax 0185/351023

e-mail: area.segreteria@comunecarasco.it

**SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE SITO IN VIA
ROSSI, 20**

“SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO DEL COMUNE DI CARASCO”

DAL 1° APRILE 2024 AL 31 LUGLIO 2026

DUVRI

I GESTIONE DEL DOCUMENTO

Responsabilità:

Responsabile del servizio: dott.ssa Laura Podestà

Approvazione:

Comune di Carasco

	FIRMA	DATA
Ing. Pietro Romaggi		

Presa Visione:

Azienda Appaltatrice responsabile della gestione del Nido

	FIRMA	DATA

Presa Visione:

Azienda Appaltatrice responsabile della refezione scolastica

	FIRMA	DATA

II LISTA DELLE REVISIONI

Revisione	Data
1	30/11/2023
2	
3	
4	
5	

Normativa

CODICE CIVILE

Art. 1655 Nozione

L'appalto (2222 e seguenti) è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro.

Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell'opera

Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell'opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l'appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).

Art. 26 D.Lgs. 81/08 come modificato dalla Legge 98 del 09/08/2013

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo

a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;

b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze

ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, in proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o di attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi e forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.

3-ter Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenze presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione sottoscritta per accettazione dall'esecutore integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418

del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare, ove ciò non sia possibile ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e data di assunzione.

.Definizioni

- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.
- **Lavoratore autonomo o prestatore d'opera:** è colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l'unico prestatore d'opera della ditta.
- **Lavoratore subordinato:** colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 3 DPR 547/55, art. 3 DPR 303/56).
- **Lavoratore dipendente:** è la persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.
- **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contratto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro o, in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
- **Interferenza:** circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente, gli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura e il personale della ditta appaltatrice o tra il personale di imprese diverse che operano contemporaneamente nella stessa area aziendale con contratti indipendenti.
- **Costi della sicurezza:** i costi connessi all'adozione di tutte le misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel presente documento.
- **Valutazione dei rischi:** valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
- **Datore di lavoro:** qualsiasi soggetto obbligato dal D.Lgs. 81/2008 a redigere il Piano di

sicurezza e che in modo diretto o indiretto svolge un'attività che s'incrocia con le attività oggetto dell'appalto.

- **Preposto:** persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
- **D.P.I.:** dispositivi di protezione individuali.
- **DUVRI:** documento unico di valutazione dei rischi di cui all'art. 26 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni.
- **DVR:** il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del decreto legislativo 81/2008, e successive modificazioni.

1. PREMESSA

Il presente documento viene redatto in applicazione al comma 3-ter dell'art. 26 del d.Lgs. 81/08 così come integrato dal D.L. 106/09

Le figure che intervengono nell'esecuzione del contratto di cui al presente documento sono:

Stazione appaltante: Comune di Carasco che redige il presente documento in qualità di Datore di lavoro

Ditta ove si svolge il servizio: Asilo Nido Comunale di Carasco "La tana degli orsetti"

Prestatrice di servizio (esecutrice):

- Ditta appaltatrice responsabile della gestione dell'Asilo Nido che sottoscrive il presente Documento per presa visione
- Ditta appaltatrice responsabile della refezione scolastica dell'Asilo Nido che sottoscrive il presente Documento per presa visione

2. DATI IDENTIFICATIVI DELLE AZIENDE

Committente	
Ragione Sociale	Comune di Carasco
Indirizzo	Via IV Novembre, 28
Recapiti Telefonici	0185 350793
Partita Iva e Codice Fiscale	

Appaltatore responsabile della gestione del Nido	
Ragione Sociale	
Indirizzo	
Recapiti Telefonici	
Partita Iva e Codice Fiscale	

3. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio deve essere erogato, di norma, per un periodo di undici mesi all'anno, con inizio il 1° settembre e termine il 31 luglio, dal lunedì al venerdì, salvo quanto eventualmente indicato in sede di offerta, escluse le festività infrasettimanali e i periodi di sospensione in occasione delle festività natalizie e pasquali, sospensione che nel complesso non potranno superare i dieci giorni lavorativi, salvo diversa statuizione deliberata dai singoli Comitati di Controllo delle strutture.

Ogni giorno di apertura dell'asilo nido il servizio deve essere assicurato per almeno 9 ore consecutive a partire dalle ore 7,30 garantendo comunque la custodia dei bambini anche in caso di ritardo da parte delle famiglie rispetto all'orario di chiusura, fatti salvi ampliamenti di fascia oraria proposti in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario. Il Comune si riserva di modificare la durata oraria del servizio in misura inferiore al minimo indicato.

Il servizio prevede, di norma:

- (a) L'ingresso al nido dalle ore 7,30 alle ore 9,30 e dalle 11:15 alle 11:30;
- (b) L'uscita per i frequentanti part-time mattutino dalle 12,30 alle 13,30 e dalle 16,00 alle 16,30 per i frequentanti full-time;
- (c) Lo svolgimento delle attività didattiche e ludiche programmate fino alle ore 10,30, quindi igiene dei bambini in preparazione del momento del pranzo;
- (d) La porzionatura e lo scodellamento dei pasti ivi compresi la colazione, lo "spuntino" di metà mattina e la merenda, eventuale ritiro dei buoni mensa e comunicazione del numero dei pasti alla cucina. Dette operazioni comprendono pelare la frutta e tagliare la carne e ogni altro alimento in dimensioni adeguate per i piccoli utenti. Il personale del nido deve assistere i bambini in funzione delle diverse esigenze connesse all'età degli stessi per tutta la durata del pranzo. Il personale, sia educativo che ausiliario, deve garantire la massima attenzione e vigilanza durante il momento del pasto dei bimbi e consumare il proprio pasto in orario differenziato;
- (e) Dalle ore 13,00-13,30 alle ore 14,30-15,00, fatte salve le esigenze individuali, è previsto il momento di riposo;
- (f) Dalle ore 14,30-15,00 inizia il "risveglio", accompagnato dalla merenda e da momenti di gioco libero, in attesa dell'uscita;
- (g) D'intesa con il Coordinatore pedagogico e il gruppo di lavoro potranno essere previsti modalità e orari di frequenza diversi da quelli sopra elencati;
- (h) Il personale educativo dovrà essere presente al nido in maniera da assicurare sempre il seguente rapporto educatore/bambino: 1/5 per le sezioni di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 mesi; 1/7 per le sezioni di bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi; 1/10 per le sezioni di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.
- (i) Il personale di supporto, che dovrà essere presente nella quantità di almeno un collaboratore addetto ai servizi generali, dovrà essere presente al nido in relazione alla frequenza dei bambini, alle esigenze organizzative del servizio dichiarate nel progetto organizzativo e comunque per non meno di sei ore al giorno dalle 7:30 alle 13:30;
- (j) Nell'asilo dovranno comunque essere presenti almeno due operatori, anche nei momenti

di minima presenza degli utenti;

- (k) Per tutto il periodo di apertura del nido deve essere presente almeno un educatore in possesso della certificazione attestante l'idoneità a praticare la cosiddetta "manovra antisoffocamento";
- (l) Il servizio educativo deve prevedere momenti di "osservazione" di ciascun bambino e la compilazione delle schede individuali con l'annotazione dei progressi e di qualsiasi altra informazione utile;
- (m) Deve essere quotidianamente esposto il menù consumato e, per ciascun bambino, l'informazione relativa al gradimento e al consumo;
- (n) Al momento dell'entrata e dell'uscita l'educatore di riferimento deve garantire al genitore un piccolo spazio per l'interscambio delle informazioni relative al bambino;
- (o) Ai bambini deve essere garantito il costante mantenimento di un buon livello igienico e di pulizia, praticando il cambio ogniqualvolta se ne presenti la necessità, oltre i momenti a ciò dedicati;
- (p) I locali dell'asilo nido devono trovarsi in perfetto stato di pulizia prima dell'ingresso dei bambini. Le opere di pulizia dovranno ripetersi ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità in funzione delle attività svolte.
- (q) Il servizio ausiliario espletato dalla figura del collaboratore addetto ai servizi generali (collaborare addetto ai servizi per l'infanzia) comprende la pulizia e la sanificazione dell'asilo nido, fatta eccezione per i locali adibiti alla preparazione dei pasti ove presenti, delle aree esterne, il servizio di lavanderia, di cura e riordino di tutti gli ambienti, il lavaggio della biancheria in uso alle strutture e la fornitura di tutti i prodotti necessari per espletare dette funzioni. Comporta altresì, di norma, le funzioni di apertura della porta nei momenti dell'entrata e dell'uscita e la gestione delle telefonate tramite l'apparecchio di telefonia fissa in dotazione alle strutture.

RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITA' INTERFERENZIALI

La quantificazione del rischio deriva dalla possibilità di definire come rischio il prodotto della probabilità di accadimento (P) per la gravità del danno (D) atteso:

$$R = P * D$$

La definizione della Scala di Probabilità fa riferimento principalmente all'esistenza di una correlazione più o meno diretta tra probabilità che si verifichi l'evento indesiderato tenuto conto della frequenza e della durata delle operazioni che comportano i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

STIMA DELLA **PROBABILITA'** DI ACCADIMENTO

PROBABILITA'	GIUDIZIO	DEFINIZIONI E CRITERI (secondo BS 8800:2004)
MI (1)	Molto improbabile	Durante la vita lavorativa di una persona la <u>probabilità di accadimento dell'evento è inferiore all'1%</u>
I (2)	Improbabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta durante la sua vita lavorativa</u>
P (3)	Probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona <u>una volta ogni cinque anni</u>
MP (4)	Molto probabile	Tipicamente l'evento accade ad una persona almeno <u>una volta ogni sei mesi</u>

STIMA DELLA GRAVITA' DEL **DANNO**

DANNO	GIUDIZIO	ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO (secondo BS 8800:2004)	
DL (1)	Danno Lieve	SALUTE	Fastidio, irritazione (es. mal di testa); Malattia temporanea comportante disagio
		SICUREZZA	Ferite superficiali; piccoli tagli e abrasioni; irritazione agli occhi causata da polvere
DM (2)	Danno Moderato	SALUTE	Perdita parziale dell'udito; dermatiti; asma; disturbi agli arti superiori; malattie comportanti inabilità minori permanenti
		SICUREZZA	Lacerazioni; ustioni; traumi; distorsioni; piccole fratture
DG (3)	Danno grave	SALUTE	Grave malattia mortale; grave inabilità permanente
		SICUREZZA	Lesioni mortali; amputazione; lesioni multiple; gravi fratture

MATRICE ASIMMETRICA

		<u>DANNO</u>					
		Danno Lieve		Danno Moderato		Danno grave	
PROBABILITA'	Molto improbabile	Rischio Basso	Molto	Rischio Basso	Molto	Rischio Alto	
	Improbabile	Rischio Basso	Molto	Rischio Medio		Rischio Alto	Molto
	Probabile	Rischio Basso		Rischio Alto		Rischio Alto	Molto
	Molto probabile	Rischio Basso		Rischio Alto	Molto	Rischio Alto	Molto

MISURA E VALUTAZIONE

CATEGORIA DI RISCHIO	VALUTAZIONE DI TOLLERABILITA'
Rischio Molto Basso	RISCHIO ACCETTABILE
Rischio Basso	RISCHI CHE DEVONO ESSERE RIDOTTI FINO A RISULTARE TOLLERABILI O ACCETTABILI
Rischio Medio	
Rischio Alto	
Rischio Molto Alto	RISCHIO INACCETTABILE

L'incidente con rischio di conseguenze mortali, anche se improbabile, va considerato come priorità nella programmazione delle misure di prevenzione.

N.B. deve essere preso in considerazione il danno più grave che può essere associato al rischio in esame. A tal fine non può essere utilizzato il solo dato statistico aziendale che mostra un basso numero di incidente di quel tipo: di per sé tale dato non autorizza ad adottare misure di sicurezza meno restrittive.

Definiti la Probabilità (P) e la Gravità del Danno (D) il Rischio (R) viene calcolato con la formula $R=P \cdot D$ e si può raffigurare in una rappresentazione a matrice, avente in ascisse la gravità del danno e in ordinate la probabilità del suo verificarsi.

P Probabilità	4	4	8	12	D Danno
	3	3	6	9	
	2	2	4	6	
	1	1	2	3	
		1	2	3	

In tale matrice i rischi maggiori occupano le caselle in alto a destra e quelli minori le posizioni in basso a destra con tutta una serie di disposizioni intermedie. Una tale rappresentazione è un importante punto di partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi da adottare. Tale priorità è facilmente identificata dalla rappresentazione numerica e cromatica

$R > 6$ Azioni correttive immediate

$4 > R < 6$ Azioni correttive da programmare con urgenza

$R < 3$ Azioni correttive/migliorative da programmare nel medio e breve termine

L'attività oggetto dell'appalto verrà svolta in contemporanea alla normale attività lavorativa. I rischi derivanti dalla contemporaneità delle operazioni riguardano essenzialmente gli aspetti di seguito schematizzati:

Attività di trasporto di pasti caldi, distribuzione e scodellamento dei pasti (tab1)

Attività	Personale Interessato	Rischio	Misure di eliminazione interferenza	P* D= R		
Predisposizione pasti Consequente presenza residui di cibo sul pavimento	Ditta appaltatrice gestione nido	Scivolamento caduta	Utilizzo calzature adeguate (personale ditta responsabile mensa)	2	2	4
Porzionatura e distribuzione pasti	Utenti/educatori ed ausiliari/ appaltante	Ustione accidentale dovuta allo sversamento dei cibi	Misure procedurali: Distribuzione delle porzioni progressiva (mai più di due piatti alla volta), verifica della temperatura di minestre e cibi (non deve essere ustionante) Controllo da parte delle educatrici che i bambini siano seduti e tranquilli (ditta appaltatrice responsabile del nido)	2	2	4
Porzionatura e distribuzione pasti	Utenti/personal e docente ed ausiliario/ appaltante	Scivolamento dovuto a sversamento cibi sul pavimento, urto accidentale con banchi sedie ed arredi	Utilizzo di calzature antiscivolo da parte del personale che effettua lo scodellamento. Segnalazione da parte degli insegnanti di eventuali sversamenti, pulizia immediata del pavimento e temporaneo inutilizzo dell'area (fino ad asciugatura)	2	2	4
Accesso mezzi ad area pertinenziale.	Ditta appaltatrice gestione nido Utenti Operatori comunali	Investimento	Accesso consentito solo i orario predefinito in assenza di uscita ed entrata bambini e accompagnatori.	1	3	3

Attività di Supervisione e gestione asilo nido (tab 2)

Attività	Personale Interessato	Rischio	Misure di eliminazione interferenza	P*	D=	R
Accesso mezzi ad area pertinenziale.	Ditta appaltatrice gestione nido Utenti Operatori comunali	Investimento	Accesso consentito solo i orario predefinito in assenza di uscita ed entrata bambini e accompagnatori.	1	3	3

Costi della sicurezza relativi le misure da apprestare per ridurre i rischi di tipo interferenziale attività ausiliarie mensa e pulizia

L'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008 precisa che: "(...) nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (...) devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 1418 del c.c., i costi relativi alla sicurezza del lavoro, con riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (...)".

Nell'ambito dell'appalto del servizio di gestione dell'Asilo d'Infanzia comunale si elencano di seguito i costi per la predisposizione delle misure di sicurezza per eliminare o attenuare i rischi interferenziali per tutta la durata delle prestazioni previste nell'appalto:

- 1) costi dei dispositivi segnaletici da porre all'inizio e alla fine del tratto interessato (non applicabili nello specifico contratto);
- 2) costi della segnaletica per recintare le zone (non applicabile nello specifico contratto);
- 3) costi dei cartellini di riconoscimento sugli indumenti dei dipendenti della ditta;
- 4) costi di altri dispositivi di sicurezza della ditta esterna dovuti all'esposizione a rischi interferenziali.
- 5) Costi da sostenere per la formazione, l'informazione, il coordinamento e l'aggiornamento del personale.

Tali costi si possono quantificare nella misura indicata nel quadro economico al punto 9 della Relazione tecnica-illustrativa allegato al progetto del servizio.

I costi della sicurezza sono relativi **esclusivamente** ai rischi di tipo interferenziale e relativi all'appalto.

Tali interventi possono essere individuati in:

- Cartellonistica supplementare (interdizione di aree nel corso delle pulizie, cartellini riconoscimento) € 50,00
- Formazione e aggiornamento € 300,00 annue
- Partecipazione alle riunioni di coordinamento € 150,00

Interferenze con personale del comune

In genere non sono presenti particolari interferenze con il personale comunale. Personale comunale può accedere alla struttura per eventuali controlli, interventi di manutenzione e riparazione all'interno dell'asilo nido e per manutenzioni nelle aree esterne.

4. FIGURE DI RIFERIMENTO

Azienda Committente: Comune di Carasco

Referente aziendale	Dott.ssa. Laura Podestà
Datore di lavoro	Ing. Pietro Romaggi
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	Dott.ssa Laura Bocca
Medico del Lavoro	Dott. Fabrizio Colella
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	-

Non vengono indicati gli addetti alle emergenze antincendio e primo soccorso del Comune in quanto lo stesso non ha disponibilità giuridica presso i locali ove si svolge l'appalto

Azienda Appaltatrice:

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico del Lavoro	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti antincendio:

- _____
- _____

Addetti primo soccorso:

- _____
- _____

Azienda Appaltatrice (responsabile della mensa):

Referente aziendale appalto o preposto	
Datore di lavoro	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	

Addetti squadra antincendio

- ✓ _____
- ✓ _____

Addetti primo soccorso

- ✓ _____
- ✓ _____

5. DESCRIZIONE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

La struttura è situata in Via Rossi, 20, a Carasco.

Si tratta di un edificio in un unico piano a rischio incendio MEDIO

La struttura è così organizzata nel rispetto delle prescrizioni di legge sono stati quindi individuati i seguenti spazi essenziali:

- zona per attività ludica individuali e di gruppo;
- zona per il soggiorno e il pranzo;
- zona riposo;
- locali per l'igiene personale e il cambio;
- office;
- spazio dedicato alle visite mediche;
- servizi igienici e spogliatoi per il personale;
- cucina e vani accessori;
- lavanderia;
- locali di deposito e sgombero.

Piano terra

Ingresso, lavanderia, servizi, aule gioco/pasto/nanna. In altra ala, sempre situata a piano terra con accesso separato, si trova la cucina ed i locali ad essa asserviti.

L'edificio è dotato di:

- Estintori
- Segnaletica di emergenza.

6. VIE DI USCITE

Le vie di uscita sono sufficienti ed adeguate.

7. MISURE DI EMERGENZA

La ditta appaltatrice è tenuta a redigere il piano di emergenza per la struttura e di garantire gli addetti formati per la gestione delle emergenze.

Il piano di emergenza andrà condiviso con la ditta che effettua il servizio mensa. Il Comune mette a disposizione le planimetrie di emergenza che sono affisse all'interno della struttura.

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' SVOLTA IN AZIENDA DALL'IMPRESA APPALTATRICE

Agenti chimici e biologici

Per lo svolgimento delle prestazioni relative alle operazioni di pulizia dei locali, i materiali di consumo e le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio sono messi a disposizione dall'impresa appaltatrice, che garantisce materiali di consumo inerti, asettici, e che non intacchino minimamente la colorazione e/o le caratteristiche originarie dei materiali.

Il materiale igienico sanitario di consumo (sapone liquido, carta igienica, carta asciugamani, sacchetti igienici) dovrà altresì essere fornito dall'impresa appaltatrice.

Il materiale di consumo, per le pulizie e quello igienico sanitario deve essere scelto con particolare attenzione a criteri ecologicamente preferibili (si vedano i criteri ambientali minimi del PAN GPP). Deve essere documentata la composizione dei prodotti, preferibilmente con certificazioni (Ecolabel, ICEA, etc), con riferimento ad almeno il 30% del totale del materiale di consumo impiegato.

La ditta utilizzerà nell'ambito delle operazioni di pulizia prodotti che non rappresentano rischi per gli utenti. Gli esiti della valutazione del rischio, qualora questo non sia nullo, dovranno essere comunicati al Comune.

Sono a carico dell'Appaltatore:

- (a) La fornitura del materiale didattico, di cancelleria e di facile consumo;
- (b) La fornitura del materiale di pulizia per i locali;
- (c) La fornitura del materiale di pulizia e igiene personale dei bambini, idoneo all'età ed dermatologicamente testato;
- (d) La fornitura dei dispositivi e presidi anti COVID 2019;
- (e) I costi di telefonia mobile e il traffico dati;
- (f) Il costo dei pasti del personale in servizio all'ora del pranzo che dovrà esser erimborso alla ditta di ristorazione;
- (g) L'assicurazione per responsabilità civile (RCT/RCO) e la responsabilità professionale;
- (h) I servizi di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione all'interno dei locali adibiti al servizio, con esclusione delle cucine, e nelle aree esterne;
- (i) La manutenzione ordinaria di tipo riparativo dei locali (ivi compresa la tinteggiatura), degli arredi e delle attrezzature in uso all'asilo nido e lo sfalcio dell'erba nelle aree esterne;
- (j) Organizzazione di un Servizio di Pronto Intervento di Manutenzione
- (k) La gestione delle procedure di autorizzazione e accreditamento;
- (l) Promozione dell'immagine dei nidi del DSS10 mediante la creazione di pagina web, depliant informativi e altri mezzi di comunicazione.

9. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA E MISURE DA ADOTTARE PER LA LORO RIDUZIONE

(art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008)

Nello svolgere le prestazioni il personale della ditta affidataria dell'appalto deve osservare ogni cautela per evitare rischi da interferenza con dipendenti comunali o con altri utenti.

In base all'art. 26 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 – “*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*” si specificano di seguito i possibili rischi da interferenza fra la ditta affidataria che svolge il servizio di gestione dell'asilo nido e i dipendenti o utenti del nido dove viene svolto il servizio.

Non sono compresi in questo DUVRI

- Interferenze per lavori in quota, in altezza con l'uso di scale portatili (rischio dell'appaltatore non interferenziale)
- Installazione di attrezzature
- Manutenzione straordinaria di mezzi e attrezzature (attività a carico dell'appaltatore)
- Manutenzioni straordinaria di struttura (attività a cura del Committente e non ricompresa nel presente capitolato)
- Sistemazione e cura del verde

Queste indicazioni sono ulteriori rispetto a quanto indicato in tab 2:

1) Rischio di investimento di persone nel cortile dell'edificio – Si è accertato il pericolo di investimento di persone, durante l'accesso dei veicoli della ditta affidataria del servizio nel cortile interno o esterno all'edificio. Il pericolo è maggiore se l'accesso carraio è promiscuo rispetto all'accesso pedonale.

- Misura 1: ridurre velocità e prestare attenzione se vi sono dipendenti ed utenti nel cortile. I veicoli devono procedere a passo d'uomo e comunque con velocità non superiore a 5 km/h. È necessario evitare l'accesso nei cortili scolastici in presenza di allievi. In questo caso i veicoli devono essere parcheggiati negli spazi esterni, rispettando le indicazioni del personale di custodia.

10. RISCHI PROPRI DELLA DITTA ESECUTRICE (d.lgs. n. 81/2008)

Non sono individuati nel presente documento DUVRI i rischi propri della ditta affidataria del servizio. Questi rischi vengono analizzati dalla ditta affidataria con propri documenti di valutazione, come prescritto dal d.lgs. n. 81/2008.

Per i costi di sicurezza aziendali afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa affidataria, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzi di mercato.

11. VALIDITÀ E REVISIONE DEL DUVRI

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto del servizio in oggetto.

Il documento può essere aggiornato dal committente, anche su proposta della ditta appaltatrice, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio che dovessero intervenire in corso d'opera.

Il documento può, infine, essere integrato su proposta dell'aggiudicatario a seguito di valutazione e a cura del Committente.

11. VERBALE SOPRALLUOGO CONGIUNTO PER L'AZIONE DI COORDINAMENTO ECOOPERAZIONE

Data incontro: ____ / ____ / ____

Presenti (comitato di coordinamento):

Esiti (specificare in particolare formazione, dpi, linea di comando):

12. PROGRAMMA DEGLI INCONTRI SUCCESSIVI

ALLEGATI

Per il committente/Il RUP
Firma digitale

Per presa visione La ditta appaltatrice
Firma digitale